



REGIONE LIGURIA

AZIENDA SANITARIA
LOCALE 2

SAVONESE

AREA DIPARTIMENTALE DI PREVENZIONE

Unità Operativa
PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI
AMBIENTI DI LAVORO
Via Collodi, n. 13 - 17100 SAVONA
☎ 019/8405.719 - Fax 019/8405.997

489450

Savona, data del protocollo

FERSERVIZI S.p.A. NUCLEO NOTIFICHE
- 9 GEN. 2012
per TRENITALIA S.p.A.

PROT. GEN : 132132 - 603 /UPG del 16.12.2011

* RACCOMANDATA A.R. Ai sensi dell'art. 170/1° comma C.P.P. il presente atto viene notificato all'interessato a mezzo di Servizio Postale.



Al Contravventore

████████████████████
████████████████████
Direzione Regionale Passeggeri
LIGURIA
Via del Lagaccio 3
16126 GENOVA

Alla Procura della Repubblica c/o
Tribunale di Savona
Palazzo di Giustizia
17100 SAVONA

**ATTO DI PRESCRIZIONE CON IMPOSIZIONE DI SPECIFICHE MISURE ATTE A
FAR CESSARE IL PERICOLO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL
LAVORO**

OGGETTO: Reati contravvenzionali in materia di igiene e sicurezza nel lavoro accertati in occasione degli esiti degli accertamenti effettuati su delega della AG, in ordine all'adozione e la verifica d'idonei provvedimenti atti a consentire il primo pronto soccorso d'emergenza in tempi congrui, ovvero secondo i parametri temporali previsti dalle Normative Sanitarie Internazionali "Gold Hour" in caso di malore dell'agente macchinista "unico" lungo la tratta ferroviaria Savona - San Giuseppe di Cairo Montenotte, località Sella progressiva 13 + 496, esercita da TRENITALIA Spa avente sede legale in Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma.

Fascicolo Procedimentale Procura della Repubblica Nr. 12795/09/44 R.G.

Dispositivo del F.M a norma dell'art. 22/1° comma del D.Lvo 758/94

M. P. ...

- Atto di Prescrizione per la regolarizzazione delle inosservanze contestate ai sensi dell'art. 20/1° comma del D.L.vo 758/94.
- Comunicazione di notizia di reato di cui all'art. 347 C.P.P. (artt. 19/1° e 20/4° D.L.vo 758/94)
- Imposizione di specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro ai sensi dell'art. 20/3° comma del D.Lvo 758/94.

NELL'ESERCIZIO delle funzioni di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 21/3° comma, Legge 833/78 e 55 C.P.P. in ordine a giusta delega d'indagine emessa dalla A.G. precedente ;

VISTI gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati in data 09.06.2011 e seguenti, dagli Operanti di questo Organo di Vigilanza presso la tratta ferroviaria Savona/San Giuseppe di Cairo Montenotte corrente in località Sella progressiva 13 + 496;

DATO ATTO che al richiesto sopralluogo e/o esercitazione concordata con la Direzione Compartimentale della Liguria TRENITALIA Spa, R.F.I e gli Enti preposti al Soccorso Tecnico del Ministero degli Interni VV.F e del S.S.N, sono presenti ed hanno assistito oltre all'intervenuto personale di PG, una Squadra di primo intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona, il Servizio "118" con personale sanitario dedicato, personale della POLFER, personale tecnico dirigenziale dell'Azienda "TRENITALIA spa" ;

VISTO che nella fattispecie, appare applicabile l'art. 2/5° comma del DM 388/03, secondo cui nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2° del presente Decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda, onde attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale, piuttosto che il primo comma, lettera b) dello stesso articolo;

CONSIDERATO che l'Azienda "TRENITALIA Spa" ha ottemperato a tale obbligo, provvedendo alla realizzazione degli impianti di copertura radio nelle gallerie delle linee ferroviarie tra Savona e San Giuseppe, via Altare e via Ferrania, attivi a partire dal mese di maggio 2008, garantendo anche per le tratte in galleria, oltre che per quelle a giorno, la possibilità per il personale viaggiante, dotato di idoneo terminale, di comunicare e di raccordarsi in caso di emergenza, con l'azienda e/o direttamente con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale ;

RITENUTO che tali strumenti appaiono idonei nel consentire l'intervento dei soccorsi per incidenti di qualsiasi natura o calamità, fatta eccezione per il caso in specie del malore dell'agente macchinista "unico" o "solo";

ACCLARATO che i tempi di primo soccorso, assistenza medica di emergenza e trasporto dei lavoratori e delle altre persone infortunate risultanti dall'esercitazione di emergenza eseguita in data 9/6/2011, sono risultati eccessivi e che tali tempi sono certamente condizionati da condizioni obiettive, che non dipendono dal datore di lavoro e che non appaiono eliminabili (o quantomeno facilmente eliminabili) da quest'ultimo;

PRESO ATTO che dette misure non appaiono per conto adeguate in relazione alla diversa ipotesi di malore del macchinista "unico" o "solo", con conseguente arresto del treno e necessità dell'invio sul posto di un mezzo di soccorso, ove in tale ipotesi si verifici, in tratta di difficile raggiungimento, dove i tempi di soccorso o emergenza sanitaria potrebbero essere eccessivi e comunque non adeguati a tutelare la salute del macchinista in quanto non in aderenza ai parametri temporali e procedurali previsti dalle Normative Sanitarie Internazionali e Comunitarie (Gold / Hour) ;

SI IMPARTISCE AL CONTRAVVENTORE APPOSITA

PRESCRIZIONE

Per la regolarizzazione della contravvenzione sopra accertata nel termine di giorni 120 (centoventi) ritenuto e valutato tecnicamente e formalmente necessario. La regolarizzazione della contravvenzione potrà avvenire adeguando il previsto requisito d'idoneità in ordine al punto contestato del presente atto, tramite opportuna adozione di misure procedurali organizzative atte ad eliminare le condizioni irregolari accertate, ovvero secondo diverse modalità ritenute dal Contravventore parimenti più efficaci.

Nelle more della definitiva regolarizzazione, al fine di far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro ai sensi dell'art. 20/3° comma del D.Lvo 758/94,

SI IMPONE

- L'affidamento ad un equipaggio "polifunzionale" (costituito da almeno numero due agenti "conduttori" abilitati alla conduzione del treno) su ogni convoglio percorrente la linea AR da Savona a S. Giuseppe di Cairo Montenotte, ovvero secondo diverse modalità ritenute dal Contravventore parimenti più efficaci in aderenza ai parametri temporali e procedurali d'intervento previsti dalle Normative Sanitarie Internazionali e comunitarie in materia di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza, a tutela dell'agente macchinista "unico" e/o "solo" conduttore del convoglio.

A scadenza dei termini previsti, la regolarizzazione del punto di cui sopra potrà avvenire attraverso acquisizione o presa d'atto da parte del Servizio scrivente di idonea procedura aziendale ovvero della costituzione di equipaggio "polifunzionale"

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15/1° comma lett. a) c) ed u) del D.Lvo 81/2008 in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 coordinato con il Decreto Legislativo 106/2009 la regolarizzazione delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro dovrà intendersi con effetto immediato.

Proroghe

Il termine prescritto è prorogabile a richiesta del contravventore per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento, ma in nessun caso la proroga può superare i sei mesi.

Quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che verrà comunicato immediatamente al Pubblico Ministero da parte di questo Organo di vigilanza (art. 20/1 D.L.vo 758/94).

Verifica dell'adempimento

Entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione, questo Organo di Vigilanza verificherà se la violazione è stata eliminata secondo le modalità (se previste) e nel termine indicato nella prescrizione (art. 21/1 D.L.vo 758/94).

Quando risultasse l'adempimento alla prescrizione, questo Organo di vigilanza ammetterà con provvedimento formale il Contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (il Contravventore provvederà ad informare questo Organo di vigilanza dell'eventuale avvenuto pagamento della sanzione, comprovandolo).

Entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione, questo organo di vigilanza comunicherà al Pubblico Ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma (art. 21/2 D.L.vo 758/94).

Qualora risultasse l'inadempimento alla prescrizione, questo Organo di Vigilanza ne darà comunicazione al Pubblico Ministero e al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione (art. 21/3 D.L.vo 758/94).

Estinzione del reato

La contravvenzione si estingue se il contravventore ha adempiuto alla prescrizione impartita da questo Organo di Vigilanza nel termine ivi fissato ed ha provveduto al pagamento previsto dall'art. 21/2 del D.L.vo 758/94 (art. 24/1 stesso decreto).

Nel caso in cui l'adempimento sia avvenuto in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione ma comunque congruo a norma dell'art. 20/1 del D.L.vo 758/94, ovvero nel caso in cui l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione sia stata realizzata con modalità diverse da quelle eventualmente indicate da questo organo di vigilanza, il reato non si estingue ed il procedimento penale riprende il suo corso ma tali circostanze sono valutate dalla A.G.O. ai fini della applicazione dell'art. 162-bis C.P. (artt. 23/1, 24/1 e 24/3 D.L.vo 758/94).

In tal caso la somma da versare per l'oblazione è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (art. 24/3 D.L.vo 758/94).

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 300/70 e della Circolare del Ministero del Lavoro n° 118/VII/64 del 20.06.1974, visti gli artt. 2/2° comma, punto b) e 20/1° comma, punto b) della Legge 833/78 e art. 50/1° comma lett. f) del D.Lvo 81/2008 coordinato con il D.Lvo 106/2009, il Contravventore renderà partecipi i lavoratori e le loro rappresentanze RR.LL.SS delle irregolarità riscontrate e dei termini fissati per la regolarizzazione delle stesse.

F.L.S.

Distinti saluti.



UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Cap. [redacted] - Dott. Ing. [redacted]

ALLEGATO: prospetto delle contravvenzioni per le quali sarà verificata l'ammissione al pagamento e costituente parte integrale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO VIOLATO	MASSIMO AMMENDA	QUARTO DEL MASSIMO
Art. 45/1° e 55 D.Lvo 81/2008	Euro 4,000	Euro 1.000
TOTALE		Euro 1.000

Savona, data del protocollo.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. Prevenzione Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro
Direttore: Dott. Angelo Sergi
Via Colodi 13 - 17100 Savona
Tel. 019 840 57185719 - Fax 019 840 5997
e mail: psal.asl2.liguria.it

RACCOMANDATA R.R.

(anticipata via fax al n° 0198488516)

Prot. ASL n° 1661 / 1 GEN 2012
(citare sempre nella risposta)

Responsabile del procedimento: Ing.
Estensore: Simonetta Buzzi

Avv.

Oggetto: Tronitella Liguria/PM-ASL 2.

In risposta alla Sua nota del 13/01/2012 e ad integrazione dell'atto di prescrizione avente Prot. Gen. 132132/603/UPG del 16/12/2011, si chiarisce quanto segue:

1. i termini della prescrizione sono intesi in 120 giorni dal ricevimento e tale periodo dovrà essere utilizzato per eseguire gli adempimenti indicati nella prescrizione stessa;
2. l'atto di prescrizione si riferisce esclusivamente alla tratta "Savona - San Giuseppe di Cairo Montenotte" via Santuario.

Distinti saluti.



L'Ufficiale di P.G.
Dott. Ing.